

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1046)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati ANGELINI Vito, ZAMBERLETTI, PERRONE, ALBERINI, CERQUETTI, STEGAGNINI, RUFFINI, BARACETTI, CORVISIERI, FAGNI, GATTI, GUERRINI, MARTELOTTI, MINUCCI, PALMIERI, SPATARO, ZANINI, ASTORI, BONETTI, CACCIA, CRISTOFORI, D'ACQUISTO, LO BELLO, MELELEO, MICHELI, SANTUZ, SAVIO, SEGNI e ZOPPI

(V. Stampato Camera n. 359)

approvato dalla VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1984

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 dicembre 1984

Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI
DEL RUOLO SERVIZI
DELL'AERONAUTICA MILITARE

ART. 1.

Ferme restando le forme di reclutamento ordinario previste dalle norme vigenti, il Ministro della difesa ha la facoltà di bandire concorsi straordinari, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, riservati ai sottufficiali in servizio permanente, in ferma o rafferma, dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti.

Nei bandi sono stabiliti i requisiti per l'ammissione e le modalità di svolgimento di detti concorsi straordinari, ai quali è possibile partecipare prescindendo dai limiti d'età previsti dalle leggi in vigore.

ART. 2.

L'organico del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, previsto dalla tabella 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, nei gradi di sottotenente e tenente è fissato in 567 unità e nel grado di capitano in 734 unità.

La consistenza organica complessiva dei sergenti e dei sottufficiali in servizio permanente del ruolo naviganti e del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, stabilita dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è diminuita di un numero di unità pari all'aumento dell'organico disposto dal precedente primo comma.

I tenenti del ruolo servizi sono valutati e, qualora giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, sempreché abbiano compiuto i prescritti periodi di servizio ed abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado.

Per gli ufficiali di cui ai precedenti primo e terzo comma si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificato dall'articolo 24 della presente legge.

Ai predetti ufficiali si applicano altresì le norme di cui all'articolo 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con il rispetto del termine previsto dall'articolo 40 della presente legge.

TITOLO II

NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA

ART. 3.

Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, sono reclu-

tati mediante corsi di pilotaggio aereo, indetti dal Ministro della difesa.

I requisiti per essere ammessi ai suddetti corsi sono i seguenti:

- 1) essere cittadini italiani;
- 2) aver compiuto il diciassettesimo e non superato il ventitreesimo anno di età alla data di emanazione del bando di concorso;
- 3) risultare di buona condotta morale e civile;
- 4) aver conseguito un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o altro titolo di studio in Italia o all'estero, riconosciuto equipollente dal Ministero della pubblica istruzione;
- 5) possedere le qualità fisiche e psico-attitudinali, accertate presso appositi organi dell'Aeronautica militare, necessarie per effettuare la navigazione aerea, in qualità di piloti militari;
- 6) aver ottenuto, se minorenni, il consenso del padre o di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Coloro che chiedono di essere ammessi ai corsi di pilotaggio devono, all'atto della presentazione della domanda, impegnarsi a contrarre una ferma di anni dodici.

Per coloro che sono già incorporati ovvero hanno adempiuto gli obblighi di leva presso altra Forza armata, l'ammissione al corso resta condizionata al nulla osta della Forza armata di appartenenza.

ART. 4.

I giovani, ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, sono assunti con il grado di aviere allievo ufficiale di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio dei corsi suddetti.

Essi sono promossi avieri scelti dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano.

Gli ufficiali di complemento e i sottufficiali, ammessi ai corsi di pilotaggio, assumono la qualifica di aviere allievo ufficiale. Qualora essi vengano dimessi dai corsi di pilotaggio sono reintegrati nel grado originariamente posseduto e il periodo di frequenza dei corsi medesimi è computato ai fini della anzianità di grado.

Durante il periodo di frequenza dei corsi di pilotaggio agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

ART. 5.

Al termine dei corsi, gli allievi che hanno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguono, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti.

Gli allievi che non hanno superato gli esami teorici o che sono stati giudicati non idonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguono la nomina a pilota militare. In tale qualità sono tenuti a prestare servizio con il grado di sergente per un periodo di sei anni, decorrente dalla data d'inizio dei corsi di pilotaggio.

Il Ministro della difesa, su proposta del comandante della scuola di pilotaggio, ha facoltà di dimettere dai corsi gli allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, sono ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi.

ART. 6.

Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, comma terzo, coloro che non conseguono il brevetto di pilota d'aeroplano o quello di pilota militare

ovvero che sono dimessi dal corso per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, perdono la qualifica di allievo ufficiale e completano la ferma di leva nella categoria di governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, col grado raggiunto.

Ad eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i militari di cui al precedente comma possono, a domanda, partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica di ruoli diversi da quello naviganti e, in attesa di iniziare tali corsi, possono essere inviati in licenza straordinaria senza assegni.

Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualità di allievo ufficiale è considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Coloro che intendono partecipare ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito possono, a domanda, e previa rinuncia al grado raggiunto, essere messi a disposizione dei rispettivi distretti militari.

ART. 7.

Al termine della ferma di anni dodici gli ufficiali piloti di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, sono collocati in congedo illimitato.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera, ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

ART. 8.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Mi-

nistro della difesa può, previa domanda dell'interessato, prosciogliere dalla ferma contratta, ai sensi del precedente articolo 4, gli allievi che abbiano conseguito il brevetto di pilota di aeroplano, in relazione ad eccezionali esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane, concessionarie di linee di trasporto aereo.

I predetti allievi sono tenuti ad adempiere gli obblighi di leva, qualora non abbiano a ciò ottemperato.

TITOLO III

NORME RIGUARDANTI GLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO E DELLA MARINA

ART. 9.

Gli ufficiali di complemento dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli ufficiali, di cui al precedente comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato, prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

Gli ufficiali di cui al precedente primo comma, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

Gli ufficiali di cui al precedente primo comma, che hanno conseguito il brevetto

di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

ART. 10.

Per gli ufficiali piloti di complemento della Marina, la ferma di anni sei, prevista dall'articolo 2 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, è commutata in ferma di anni dodici. Conseguentemente, all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, la ferma di anni sei, relativa ai suddetti ufficiali, deve intendersi di anni dodici.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di cui al precedente primo comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

Gli ufficiali di cui al precedente primo comma, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

TITOLO IV

NORME COMUNI AGLI UFFICIALI PILOTI DI COMPLEMENTO DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

ART. 11.

Agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,

collocati in congedo illimitato al termine della ferma ovvero prima, in base a quanto stabilito dai precedenti articoli 7, secondo comma, 9, secondo comma, e 10, secondo comma, è corrisposto un premio di congedamento.

Tale premio spetta, per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma per il quale si sia percepita l'indennità mensile di aeronavigazione, come di seguito indicato:

lire 350.000, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di anni dodici;

lire 275.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci;

lire 200.000, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni.

Il premio è corrisposto nella misura di lire 100.000 a semestre agli ufficiali che ottengono il passaggio in servizio permanente effettivo, ai sensi del successivo articolo 18.

Il semestre è considerato come intero quando il servizio è stato prestato per almeno tre mesi.

ART. 12.

Il premio, di cui al precedente articolo 11, è corrisposto, in relazione alla durata del servizio prestato, anche agli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che sono stati prosciolti dalla ferma per motivi psico-fisici.

In caso di morte, la somma corrispondente al premio di congedamento è corrisposta, per la parte maturata, agli eredi aventi diritto.

Il premio di congedamento non compete nei casi in cui è liquidato trattamento vitalizio di quiescenza.

ART. 13.

Il Ministro della difesa, sentita la commissione ordinaria di avanzamento, può,

prima del termine della ferma, disporre il collocamento in congedo illimitato degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati a norma della presente legge, per gravi infrazioni disciplinari, per insufficienti prestazioni operative ovvero per scarso rendimento tecnico-professionale.

Nei casi previsti dal precedente primo comma all'ufficiale non è corrisposto il premio di congedamento, salvo che, su proposta della stessa commissione, il Ministro della difesa, apprezzati le eventuali circostanze attenuanti o gli eventuali motivi giustificativi, non disponga, con proprio provvedimento, la corresponsione del premio di congedamento con una riduzione del 30 per cento per l'intero periodo di servizio prestato.

Gli ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, reclutati a norma della presente legge, che per qualsiasi motivo sono stati esonerati dal pilotaggio, vengono trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti, nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Qualora abbiano trascorso alle armi almeno un periodo di tempo corrispondente alla ferma di leva, essi sono collocati in congedo illimitato.

Nel caso in cui l'esonero sia determinato da motivi psico-fisici, all'ufficiale è concessa la facoltà di completare, a domanda, la ferma di anni dodici nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. Sulla domanda decide il Ministro della difesa, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento.

ART. 14.

Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, provenienti dai corsi di pilotaggio, istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, se ancora alle armi alla data predetta, possono chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di assumere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data in cui sono stati avviati ai corsi di pilotaggio aereo.

Ai suddetti ufficiali si applicano le norme di cui agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 della presente legge.

Il premio di congedamento è determinato, in relazione al periodo di servizio complessivamente prestato dalla data di decorrenza della ferma, sulla base delle misure previste dal precedente articolo 11. Il numero dei semestri utili per la corresponsione dello stesso è, tuttavia, computato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, già trattenuti in servizio o reclutati, ai sensi delle leggi 28 marzo 1968, n. 371, 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che hanno ottenuto di commutare la ferma contratta in quella di anni dodici, il premio di congedamento, nelle misure previste dal precedente articolo 11, è corrisposto al termine della nuova ferma assunta, secondo quanto stabilito nel precedente terzo comma.

Per il periodo precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai suddetti ufficiali è corrisposto un premio di lire 100.000 per ogni semestre di servizio prestato per il quale abbiano percepito l'indennità di aeronavigazione. Il semestre è considerato per intero quando sia stato prestato servizio per almeno tre mesi.

Agli ufficiali piloti di complemento della Marina e dell'Aeronautica, già reclutati ai sensi delle leggi 21 febbraio 1963, n. 249, e 21 maggio 1960, n. 556, che non hanno chiesto o non ottenuto di assumere la ferma prevista dalla presente legge, è corrisposto un premio nella misura prevista dal precedente comma.

ART. 15.

Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, reclutati in base alla presente legge, che, per ciascun esercizio finanziario, può essere mantenu-

to in servizio, è determinato annualmente nell'articolo della legge di bilancio che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Agli ufficiali di cui al precedente comma si applicano le norme previste dagli articoli 43, 44 e 47 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonché quelle di cui all'articolo 46 della precitata legge, come sostituito dal successivo articolo 33.

Ai medesimi ufficiali si continuano ad applicare, anche negli anni successivi al 1983, le norme di cui all'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

ART. 16.

In favore degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, congedati alla scadenza della ferma prevista dalla presente legge ovvero prosciolti da tale ferma senza aver acquisito il diritto alla pensione normale per anzianità di servizio, l'Amministrazione provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi stabiliti dalle norme vigenti.

L'importo dei contributi nella misura del 50 per cento è a carico del militare ed è trattenuto sul premio di congedamento eventualmente spettante; la parte eccedente rimane a carico dello Stato.

ART. 17.

Gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, vincolati alla ferma di anni dodici, possono acquisire, durante la ferma, i titoli e la preparazione necessari per il conseguimento dei brevetti e delle abilitazioni richiesti per l'impiego quale pilota professionista presso la compagnia di bandiera ovvero altre compagnie italiane, concessio-

narie di linee di trasporto aereo. I brevetti e le abilitazioni possono essere conseguiti anche durante il periodo di servizio militare.

Le compagnie, di cui al comma precedente, che utilizzano, ai sensi degli articoli 7, 9 e 10 della presente legge, gli ufficiali piloti di complemento, posti in congedo illimitato, sono tenute a rimborsare all'erario, con riassegnazione al bilancio della difesa, da disporsi con decreto del Ministro del tesoro, le spese sostenute per far conseguire ai medesimi il brevetto di pilota d'aeroplano, nella misura pari a tanti dodicesimi per quanti sono gli anni di anticipato collocamento in congedo illimitato nonché, per l'intero loro importo, le spese eventualmente sostenute ai sensi del precedente comma.

Le compagnie, di cui al precedente primo comma, devono altresì rimborsare, analogamente a quanto previsto dal precedente secondo comma, l'intero ammontare delle spese sostenute per far conseguire il brevetto di pilota d'aeroplano agli allievi prosciolti dalla ferma contratta, ai sensi del precedente articolo 8.

ART. 18.

E in facoltà del Ministro della difesa bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale del corpo di stato maggiore; e di capitani in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

A tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che siano in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente e che abbiano compiuto, alla data di sca-

denza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma.

Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non può superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.

ART. 19.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

1) per l'Esercito da:

a) un ufficiale proveniente dal ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a generale di brigata - presidente;

b) due ufficiali del ruolo dell'Arma dei carabinieri o del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

c) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

2) per la Marina da:

a) un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;

b) due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri;

c) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;

3) per l'Aeronautica da:

a) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente;

b) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;

c) un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto.

ART. 20.

Le commissioni giudicatrici di cui al precedente articolo 19 valutano:

a) i titoli relativi alle qualità militari e professionali;

b) ogni altro titolo, ricompensa e benemerenzza risultante dallo stato di servizio, dal libretto personale, dalla pratica personale o dai documenti presentati dai concorrenti tra quelli indicati nel bando di concorso.

Per la valutazione dei titoli sopra indicati, che devono essere posseduti dai candidati alla data del bando di concorso, è assegnato un massimo di 45 punti, ripartiti nel seguente modo:

1) 30 punti per i titoli di cui alla lettera a);

2) 15 punti per i titoli di cui alla lettera b).

Coloro che non abbiano riportato almeno 15 punti per i titoli di cui alla precedente lettera a) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente la commissione giudicatrice può disporre, per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b), soltanto di un terzo del punteggio massimo per le medesime stabilito.

La graduatoria del concorso è formata in base al punteggio risultante dalla valutazione dei titoli di cui alle precedenti lettere a) e b).

Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria siano compresi nel numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono dichiarati vincitori del concorso stesso e nominati, rispettivamente, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

carabinieri, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tenenti di vascello in servizio permanente effettivo, ruolo speciale del corpo di stato maggiore, capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

I vincitori del concorso assumono una anzianità assoluta pari a quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello alla data del decreto di nomina in servizio permanente effettivo, diminuita di due anni, e prendono posto nei rispettivi ruoli, in relazione a detta anzianità assoluta, nell'ordine della graduatoria del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente la stessa anzianità assoluta.

I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono essere riscattati, a domanda degli interessati, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita ENPAS e dell'indennità supplementare della cassa ufficiali.

TITOLO V

NORME RIGUARDANTI I SOTTUFFICIALI PILOTI DELL'ESERCITO ED I SOTTUFFICIALI DI COMPLEMENTO DA IMMETTERE IN SERVIZIO PERMANENTE

ART. 21

I sottufficiali dell'Esercito, ammessi alle ferme e rafferme volontarie, per partecipare ai corsi di specializzazione di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, devono, all'atto dell'ammissione, vincolarsi ad una ferma volontaria di anni dodici decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi.

Nei primi dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i sottufficiali di cui al precedente primo comma, che hanno compiuto almeno otto anni di ferma, possono chiedere di essere collocati in congedo illimitato prima del termine

della ferma stessa, in relazione alle esigenze della compagnia di bandiera ovvero di altre compagnie italiane concessionarie di linee di trasporto aereo. Sulla domanda decide il Ministro della difesa.

I sottufficiali di cui al precedente primo comma, che non portano a termine o non superano i corsi di specializzazione per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano o di pilota di elicottero, sono prosciolti dalla ferma di anni dodici. Per essi restano validi gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

I sottufficiali di cui al precedente primo comma, che hanno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano o di elicottero e che, successivamente, vengono esonerati dal pilotaggio o dichiarati non idonei al volo per motivi psico-fisici, possono chiedere di essere prosciolti dalla ferma di anni dodici.

ART. 22.

Il Ministro della difesa è autorizzato ad emanare norme che regolano la partecipazione ai concorsi, previsti dalle leggi vigenti per l'immissione in servizio permanente, dei sergenti e sergenti maggiori di complemento e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 maggio 1983, n. 212.

TITOLO VI

NUOVE NORME RIGUARDANTI L'AVANZAMENTO E LO STATO DEGLI UFFICIALI

ART. 23.

Ai fini di quanto stabilito dagli articoli 28, quinto comma, 33, secondo comma, 34 e 40, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, come modificati dai successivi articoli 29, 39 e 40 della presente legge, le norme previste per i ruoli speciali sono estese anche al Corpo del genio aeronautico, ruolo assi-

stenti tecnici, ed al Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

ART. 24.

Il termine del 31 dicembre 1984 di cui al secondo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dall'articolo 3 della legge 10 maggio 1983, n. 186, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1988.

Le norme di cui agli articoli 24 e 25 della legge 20 settembre 1980, n. 574, quali prorogate dai successivi articoli 39 e 40, e le norme di cui agli articoli 28, 29 e 30 della predetta legge, nelle differenti progressioni di carriera previste nei ruoli normale, speciale e ad esaurimento delle tre Forze armate, si continuano ad applicare fino al 31 dicembre 1988, con la seguente modifica avente decorrenza amministrativa dal 1° gennaio 1985:

gli ufficiali scavalcati nel ruolo di appartenenza in applicazione degli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono promossi al grado superiore con la stessa data degli ufficiali che li hanno scavalcati, con decorrenza economica dal 1° gennaio 1985.

ART. 25.

L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dai seguenti:

« Per l'anno 1985:

a) l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico è pari a 1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e dei maggiori in ruolo al 31 dicembre 1984. Per lo stesso anno il numero delle promozioni al grado superiore è stabilito in 13 unità, fermi restando i contingenti massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

b) l'avanzamento dei maggiori in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di quattro anni di permanenza nel grado;

c) l'avanzamento dei capitani ha luogo ad anzianità. Essi sono valutati dopo che abbiano compiuto sei anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente al compimento di sette anni di permanenza nel grado.

I periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti per l'avanzamento degli ufficiali, di cui al precedente comma, sono quelli indicati nel quadro IV - ruolo del Corpo tecnico - compreso nell'allegato B della presente legge. Il periodo di attribuzioni specifiche previsto per il grado di capitano può essere compiuto per la metà nel grado di maggiore. Le aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo del Corpo tecnico vengono determinate alla data del 1° gennaio 1985 ».

ART. 26.

All'articolo 19 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« Ai sottotenenti, già in servizio alla data del 9 ottobre 1980, reclutati fra giovani che hanno sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi quattro anni del corso di studi della facoltà di ingegneria e che sono stati ammessi, mediante concorso per titoli, alla frequenza del corso straordinario di durata non inferiore ad un anno in svolgimento presso la scuola di applicazione, si applicano le norme precedentemente in vigore per la promozione al grado di tenente ».

ART. 27.

Gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, che, in mancanza del titolo di studio, hanno prodotto domanda di rinuncia a sostenere gli esami obbligatori per l'avanzamento, di cui all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, possono, in deroga all'articolo 41 della stessa legge 12 novembre 1955, n. 1137, essere riammessi, a domanda, a sostenere i prescritti esami, a condizione che abbiano conseguito il relativo titolo di studio.

Le relative domande devono essere presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 28.

All'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« I colonnelli trasferiti nel Corpo tecnico, che per effetto del detto trasferimento di ruolo siano raggiunti, entro il 31 dicembre 1985, dai limiti di età senza poter essere valutati ai fini dell'avanzamento almeno una volta, vengono comunque inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento, determinata per l'anno in cui essi sono raggiunti dai limiti di età ».

ART. 29.

Il primo comma dell'articolo 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali vincolati alle ferme biennali, di cui al precedente articolo 37, può essere riservato fino all'80 per cento dei posti messi a concorso per l'Arma dei carabinieri, per i ruoli speciali di ciascuna Forza armata, per i Corpi automobilistico,

di amministrazione e di sussistenza dell'Esercito e per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica e, nei concorsi a nomina diretta, ad ufficiale, per i ruoli di ciascuna Forza armata per i quali l'immissione è subordinata al possesso di un diploma di laurea. I posti riservati non coperti sono portati in aumento di quelli previsti per i partecipanti al concorso a diverso titolo ».

ART. 30.

Ai tenenti colonnelli dei ruoli ad esaurimento che siano stati raggiunti dai limiti di servizio prima dell'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica, con decorrenza 1° gennaio 1980, l'articolo 34 della citata legge.

ART. 31.

Fermi restando i limiti di età e di grado e le condizioni di avanzamento di cui alle leggi 20 settembre 1980, n. 574, e 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, agli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per il personale in servizio permanente, comprese quelle relative all'ausiliaria ed all'aspettativa.

Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza, per ciò che riguarda il diritto al comando, sugli ufficiali di complemento dei ruoli ad esaurimento di grado eguale.

ART. 32.

A partire dal 1984, la permanenza nel grado di maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento è quella stabilita per i parigrado dei ruoli del servizio permanente effettivo. La promozione ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali dei ruoli normali e speciali di pari anzianità di grado.

I tenenti colonnelli e gradi equiparati appartenenti ai ruoli di cui al precedente

primo comma che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato, oppure sette anni di permanenza nel grado, vengono promossi al grado superiore anche in assenza di valutazione, il giorno precedente la cessazione dal servizio per qualsiasi causa. Tale promozione viene comunque attribuita, prescindendo dalla permanenza in servizio o nel grado, a tutti gli ufficiali che vengano colpiti dai limiti di età nel grado di appartenenza, esclusi i non idonei.

Le norme di cui al comma precedente si applicano a tutti gli ufficiali appartenenti ai ruoli normali e speciali delle Forze armate.

ART. 33.

L'articolo 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di grado inferiore a tenente colonnello dei ruoli normali e speciali e quelli dei ruoli ad esaurimento, di cui alla presente legge, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data in cui è stato formulato il giudizio di non idoneità. Se idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, sono promossi con anzianità di un anno posteriore a quella che avrebbero conseguito qualora fossero stati iscritti in quadro di avanzamento nella precedente valutazione. Se giudicati ancora non idonei, i predetti ufficiali non sono più valutati e permangono in servizio fino al limite di età previsto dal grado rivestito.

Quanto previsto dal precedente comma si applica anche al personale in servizio che abbia già subito una sola valutazione e sia stato giudicato non idoneo. Nel caso in cui detto personale sia giudicato idoneo nella nuova valutazione e risulti iscritto in quadro di avanzamento, viene promosso con anzianità di grado corrispondente al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, dopo i parigrado iscritti in un quadro per detto anno ».

ART. 34.

Per il militare in servizio permanente e dei ruoli ad esaurimento, che si trovi in aspettativa d'autorità derivante da cariche elettive, la ricostruzione della carriera, al termine dell'aspettativa, avviene, fermo restando il solo requisito del limite di età previsto per la posizione finale e secondo quanto disposto dal successivo secondo comma, sulla base dei soli minimi di anzianità, ove richiesti, ovvero, se più favorevole, del periodo impiegato per l'inclusione nelle aliquote di valutazione del pari grado che lo avrebbe preceduto nel ruolo nell'ipotesi di una promozione o del pari grado che lo avrebbero preceduto nell'ipotesi di pluralità di promozioni.

Il militare di cui al precedente comma è promosso, prescindendo dall'inserimento in aliquote e quadri di avanzamento, in eccedenza al numero delle promozioni stabilite per l'anno e non è computato nei numeri massimi previsti per la dirigenza militare. I concorsi per titoli o esami, i corsi-concorsi, le valutazioni per l'avanzamento, la frequenza di corsi, i periodi di servizio, comandi o incarichi richiesti dagli ordinamenti del personale militare per l'accesso ai vari gradi, anche dirigenziali, si considerano utilmente superati o adempiti.

ART. 35.

All'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva ».

All'ultimo comma dell'articolo 49 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunta la seguente lettera:

«c) qualora il provvedimento di sospensione dell'impiego abbia colpito un

ufficiale con responsabilità di comando, al medesimo deve essere attribuito lo stesso comando o un altro di livello equivalente alla prima assegnazione di comandi dopo la cessazione della causa impeditiva ».

L'eventuale eccedenza che si verifichi nei gradi di colonnello e generale e corrispondenti per effetto dell'applicazione dell'articolo 54 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 26 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è riassorbita con la vacanza che l'ufficiale promosso forma all'atto della successiva promozione al grado superiore oppure all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri oppure all'atto della cessazione dal servizio permanente.

L'applicazione del precedente comma non comporta modifica dei numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

ART. 36.

Gli ufficiali inferiori che, dichiarati non idonei all'avanzamento al grado di tenente, sono stati trasferiti nel complemento dal servizio permanente effettivo e sono trattenuti in servizio temporaneo fino all'assolvimento dell'intero periodo di ferma volontariamente contratta, possono chiedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere immessi nei ruoli ad esaurimento con le modalità previste dal quarto e quinto comma dell'articolo 36 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

Gli ufficiali sono trasferiti in ruolo con il grado e l'anzianità posseduta, fermi restando, nei loro riguardi, gli obblighi di ferma precedentemente contratti.

ART. 37.

Ferme restando le condizioni più favorevoli previste dalle leggi vigenti, i periodi di anzianità di servizio permanente richiesti per le promozioni, da attribuire negli anni dal 1981 al 1985, ai

gradi di maggiore e di tenente colonnello, di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono ridotti di due anni per gli ufficiali dei corpi logistici per la cui nomina in servizio permanente effettivo è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Per gli ufficiali reclutati dai laureati che, ai sensi del regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, abbiano compiuto da allievi un anno di corso presso l'Accademia militare, detti periodi di anzianità sono ridotti di anni tre.

In ogni caso gli ufficiali promossi in base a quanto stabilito dal presente articolo non possono assumere anzianità di grado anteriore alla data 1° gennaio 1981 e non possono comunque superare in ruolo gli ufficiali aventi uguale o maggiore anzianità di carriera in servizio permanente.

Per gli ufficiali già promossi o già valutati alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide le valutazioni già effettuate e viene modificata la data di promozione ai soli fini giuridici. Per gli ufficiali ancora da valutare sono determinate aliquote suppletive di valutazione e quadri suppletivi di avanzamento.

ART. 38.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Per gli anni 1986, 1987, 1988:

a) i sottotenenti dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono promossi al grado superiore dopo che abbiano compiuto 2 anni di permanenza nel grado;

b) ferme restando le condizioni più favorevoli previste dalle leggi vigenti per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo sanitario (ufficiali medici) e del Corpo veterinario, i tenenti dei ruoli normali in servizio permanente effetti-

vo dell'Esercito per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto 4 anni di permanenza nel grado. I tenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito sono promossi al compimento di 6 anni di anzianità di grado. Il periodo di attribuzioni specifiche richieste per i tenenti del Corpo automobilistico è fissato complessivamente in tre anni;

c) il numero annuale delle promozioni dei capitani dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti 9 anni di permanenza nel grado. Per i capitani dell'Arma dei carabinieri la permanenza prevista nel grado è di 10 anni, mentre per i capitani del Corpo tecnico, del Corpo sanitario e del Corpo veterinario la permanenza prevista nel grado è, per gli anni 1986 e 1987, di 7 anni e, per gli anni successivi, di 8 anni;

d) i maggiori dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito che abbiano maturato un'anzianità di 4 anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianità disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità predetta. I maggiori del Corpo sanitario (ufficiali medici) sono promossi, per gli anni 1986 e 1987, al compimento di una permanenza nel grado di 2 anni e, per gli anni successivi, di 3 anni;

e) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L e M, allegate alla presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'articolo 3 delle legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nel periodo transitorio 1986-1988 non potrà superare il totale delle promozioni previste dalle leggi vigenti nel triennio prece-

dente all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Per i suddetti anni, le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo possono essere conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze saranno riassorbite con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito transitano nella posizione di « a disposizione » esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli dell'Esercito stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

Dal 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di « a disposizione » sono valutati o nuovamente valutati a partire dal terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età e ad essi vengono applicate le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma del presente articolo.

ART. 39.

Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare contenute negli articoli 24 e 33, secondo comma, della legge 20 set-

tembre 1980, n. 574, sono prorogate fino al 31 dicembre 1988.

Per il periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1988, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali della Marina militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi da guardiamarina a tenente di vascello compreso di ciascun ruolo.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, i capitani di fregata transitano nella posizione di « a disposizione » esclusivamente ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dall'articolo 2 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, e dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei capitani di vascello stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

La proroga disposta con il primo comma del presente articolo ha effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

ART. 40.

Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare contenute negli articoli 25 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono prorogate sino al 31 dicembre 1988.

Per gli anni dal 1985 al 1988, i maggiori dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, provenienti dai corsi regolari dell'Accademia aeronautica sono valutati e, se idonei, promossi solo se abbiano maturato quattro anni di permanenza nel grado.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Aeronautica militare transitano nella posizione di « a disposizione » esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e

5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.

I tenenti colonnelli che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino già nella posizione di « a disposizione » sono valutati ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

La proroga disposta con il primo comma del presente articolo ha effetto dalla rispettiva scadenza dei termini prorogati.

ART. 41.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli della Guardia di finanza transitano nella posizione di « a disposizione » esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge, possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite d'età previsto per il grado di tenente colonnello.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nel contingente massimo le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

ART. 42.

Ferme restando le anzianità previste nei gradi dei vari ruoli, i colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza promossi anteriormente al 1985 da collocare in aspettativa per riduzione di quadri, in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, possono rimanere in servizio, per le esigenze delle rispettive amministrazioni ovvero per le esigenze connesse al conseguimento dei fini istituzionali delle Forze armate, fino al compimento di tre anni di anzianità nel grado di colonnello, oppure, se più favorevole, fino al 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età per essi previsto.

Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 31 dicembre 1984.

ART. 43.

A decorrere dal 1° gennaio 1989, le eccedenze eventualmente risultanti rispetto ai numeri massimi fissati dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, saranno eliminate con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 7 della predetta legge.

ART. 44.

Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico.

Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i parigrado in servizio.

Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:

il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio;

le indennità di cui agli articoli 67, come modificato dal successivo articolo 45, e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113;

i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennità e i benefici di cui al precedente terzo comma e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e ulteriormente modificato dall'articolo 45 della presente legge.

Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facoltà, in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non più di quattro anni dal limite di età. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente quarto comma.

Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti quarto e quinto comma possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione.

Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono più valutati per l'avanzamento.

ART. 45.

Gli articoli 56, 67 e 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, quest'ultimo già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, sono così modificati:

a) il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente: « La durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di cinque anni. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria »;

b) il primo e secondo comma dell'articolo 67 sono sostituiti dal seguente:

« All'ufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo al parigrado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia »;

c) il secondo comma dell'articolo 69, già sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, è ulteriormente modificato dal seguente: « Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, è liquidato all'ufficiale un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base de-

gli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria, sia dell'indennità di cui all'articolo 67 della presente legge. Nel caso in cui l'ufficiale sia stato richiamato per almeno un anno, il nuovo trattamento di quiescenza è liquidato sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio 1985 e si applicano solo agli ufficiali collocati in ausiliaria dopo detta data e, a domanda, agli ufficiali già in ausiliaria che, al 1° gennaio 1985, abbiano maturato una permanenza in ausiliaria inferiore a cinque anni. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VII

NORME CONCERNENTI LA COMMISSIONE D'AVANZAMENTO

ART. 46.

Il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità applicative delle norme di cui agli articoli 25, come modificato dall'articolo 47 della presente legge, e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate prevedendo criteri che evidenzino il merito comparativo.

Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari di cui al precedente comma, qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa emana le direttive e le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari per la definizione degli incarichi di comando o equiparati, che si rendono annualmente disponibili, da ricoprire con ufficiali dei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti delle Forze armate e per l'attuazione delle conseguenti pianificazioni d'impiego. Sulla base di dette direttive i Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri applicano le norme di cui agli articoli 3 e 9, lettere f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e di cui all'articolo 25, lettera e), del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, riguardanti la destinazione degli ufficiali nei vari incarichi, sentito il parere delle competenti commissioni superiori di avanzamento.

ART. 47.

All'articolo 25 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunto il seguente comma:

« La graduatoria di merito di cui al precedente secondo comma viene compilata in modo da comprendervi, con il rispettivo punto di merito, gli ufficiali da iscrivere nel quadro di avanzamento ai sensi dell'articolo 30 della presente legge; tutti i rimanenti ufficiali che seguono l'ultimo dei pari grado da iscrivere in quadro, sono inclusi nella graduatoria in ordine di ruolo assumendo lo stesso punto di merito immediatamente inferiore a quello attribuito all'ultimo ufficiale da iscrivere in quadro di avanzamento ».

Il terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dai seguenti:

« Gli ufficiali di cui alla lettera b) sono iscritti in quadro nell'ordine di gradua-

toria per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta.

Ogni norma in contrasto con il disposto del precedente comma è abrogata con la decorrenza prevista dall'ultimo comma del presente articolo ».

L'articolo 32 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è così sostituito:

« Qualora nel corso dell'anno uno o più ufficiali vengano tolti dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, le relative promozioni sono riportate in aumento a quelle da attribuire nell'anno successivo e vengono conferite con decorrenza 1° gennaio.

In deroga al precedente comma, il Ministro della difesa, su proposta del presidente della competente commissione di avanzamento, nell'interesse dell'Amministrazione, può disporre la convocazione della commissione predetta perché le promozioni a copertura delle vacanze formatesi nel quadro di avanzamento siano conferite nell'anno di validità del quadro stesso. A tal fine vengono nuovamente valutati gli ufficiali giudicati idonei che risultano iscritti in graduatoria in ordine di ruolo, in applicazione delle norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 25 della presente legge ».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 48.

Sono abrogate tutte le norme di legge in contrasto con quanto disposto dalla presente legge, nonché la legge 21 maggio 1960, n. 556, e gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249.

ART. 49.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 101 milioni di lire per l'anno 1984, in 2.802 milioni di

lire per l'anno 1985, in 2.604 milioni di lire per l'anno 1986, si provvede mediante riduzione della disponibilità del capitolo 1500 per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari 1985 e 1986 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Lo stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della Difesa previsti dal presente comma non potrà superare, nel triennio 1985-1987, quello risultante dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1985 e bilancio pluriennale 1985-1987 depurato delle riduzioni di cui al presente comma e aumentato del tasso programmato di inflazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

TABELLA A.

RUOLO NORMALE UNICO DELLE ARMI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978 che precedono in ruolo l'ultimo parigrado con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 - pure da includere in aliquota - il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera.	110
1987 . .	Rimanenti tenenti colonnelli con anzianità di grado 31 dicembre 1978.	100
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° ottobre 1980.	87

TABELLA B.

RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1979.	11
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980 che precedono in ruolo l'ultimo parigrado con anzianità da tenente in servizio permanente effettivo dei carabinieri 21 agosto 1962 - pure da includere in aliquota - il quale non abbia subito spostamenti in ruolo per vantaggi o ritardi di carriera.	12
1988 . .	Rimanenti tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	12

TABELLA C.

CORPO TECNICO

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	11
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1962 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1981.	12
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1966 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1981.	14

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA D.

CORPÒ AUTOMOBILISTICO

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità in servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1979.	9
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	5
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo eguale o anteriore al 1° settembre 1961 che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	5

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA E.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1979.	8
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1959 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	6
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo eguale o anteriore al 30 dicembre 1960 che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	10

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA F.

CORPO DI COMMISSARIATO - RUOLO COMMISSARI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1977.	3
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978.	3
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1962 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1979.	3

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA G.

CORPO DI COMMISSARIATO - RUOLO SUSSISTENZA

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1956 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978.	1
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1956 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	2
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1957 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	2

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA H.

CORPO SANITARIO - RUOLO MEDICI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1960 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 20 febbraio 1973.	8
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1963 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1973.	10
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1974.	11

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA I.

CORPO SANITARIO - RUOLO FARMACISTI

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1978.	1
1987 . .	Tenenti colonnelli che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1979.	—
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1981.	1

Nota: Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

TABELLA L.

CORPO VETERINARIO

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1975.	1
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1977.	1
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità di grado eguale o anteriore al 1° gennaio 1978.	1

TABELLA M.

RUOLO SPECIALE UNICO

ANNO	Tenenti colonnelli da valutare per l'avanzamento	Numero promozioni
1986 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1978.	19
1987 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1961 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1980.	10
1988 . .	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1963 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado eguale o anteriore al 31 dicembre 1982.	10